



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

Fascicolo 17.8.7/2022/ZPA/14024

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

OSI SRL
P.E.C.: osisrl@pecaruba.it
DOTT. BRUNO BUCCIARELLI
P.E.C.: bucciarellilaboratori@pec.it

- e pc REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
P.E.C.: regione.marche.valutazamb@emarche.it
- e pc AL SINDACO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ap@pec.it
- e pc SETTORE 7 PIANIFICAZIONE, URBANISTICA
COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: suap.ap@pec.it
- e pc REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
- e pc COMUNE DI CASTEL DI LAMA
P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it
- e pc ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.avsd@emarche.it
- e pc AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it
- e pc SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it
- e pc MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it
- e pc PICENO CONSIND
P.E.C.: info@pec.picenoconsind.com
- e pc CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
P.E.C.: servizio.protocollo@pec.ciip.it

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
OSI SRL. “Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.).

Atteso che con **Prot. N.259 del 05/01/2023** è stata indetta per il 19/01/2023 la conferenza di servizi, inerente il procedimento in oggetto, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 19/01/2023.

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, dell'ARPAM di **Prot. N.1388 del 17/01/2023** (rif. Prot. Prov. N.911 del 17/01/2023), che si riporta in appendice per comodità di consultazione.

Dato atto che la conferenza di servizi del 19/01/2023 è stata sospesa e rinviata al **16/02/2023**, al fine di acquisire il parere ARPAM sugli elaborati aggiornati dalla OSI SRL sulla base delle prescrizioni della stessa Agenzia di Prot. N.1388 del 17/01/2023.

Si chiede pertanto alla OSI SRL di trasmettere entro il **26/01/2023**, esclusivamente alla Provincia, i seguenti elaborati aggiornati in considerazione delle predette prescrizioni ARPAM:

- 1) *Relazione tecnica AIA (Relazione tecnica N.62 Rev.1 del 21/12/2022)*
- 2) *Scheda E (Informazioni generali)*
- 3) *Procedure gestionali PGA.05 (Controllo operativo)*
- 4) *Procedure gestionali PGA.08 (Gestione Sorveglianze, Tarature e Manutenzioni)*
- 5) *Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022)*
- 6) *Piano di monitoraggio ambientale (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022)*

Si informa che:

- gli atti del procedimento e gli elaborati trasmessi dalla OSI SRL sono consultabili sul sito web della Provincia: https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_147_672_1.html;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Provincia di Ascoli Piceno
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

COMUNE ASCOLI PICENO
Sportello Unico Attività produttive - SUAP
PEC.: suap.ap@emarche.it

OGGETTO: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
 Installazione ditta OSI S.r.l. “*Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi*” in Zona Industriale Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno.
 Avviso di indizione conferenza di servizi (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 19/01/2023.
 Contributo istruttorio.

In riferimento alla nota dell’Amministrazione Provinciale prot. n. 259 del 05/01/2023, relativa all’istanza in oggetto, acquisita al prot. ARPAM n° 332 del 05/01/2023, esaminata la documentazione e relativi elaborati tecnici pubblicati sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno, viste le integrazioni pubblicate in data 27/12/2022, vista la nota ID n° 1533935 del 08/11/2022 dell’ARPAM Area Vasta Sud U.O. Monitoraggio e Valutazione Acque e Agenti Fisici per la matrice rumore, si rappresenta quanto segue.

Dati di Progetto

- La ditta OSI Srl con sede nel Comune di Ascoli Piceno (AP), Zona Industriale Campolungo snc, svolge attività di recupero di rifiuti metallici con operazione R4 di cui all’allegato “C” alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Il progetto prevede il suo completamento entro la data del 31/12/2024, con attività produttiva complessiva di circa 18 mesi
- La capacità di trattamento dell’impianto è di circa 102 tonnellate giornaliere, per un complessivo ammontare di rifiuti da sottoporre a recupero pari a 25.000 tonnellate (Punto 4 dell’Elaborato “*Relazione Tecnica rev. 01*” – Scheda “C – Capacità produttiva” dell’AIA)
- La realizzazione dell’impianto in esame è stata considerata come un “*intervento indifferibile e urgente a carattere provvisoriale a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale*” rientrante nell’elenco degli interventi consentiti nelle aree a rischio esondazione E3 ed E4 definito dall’articolo 11 “*Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3*” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto
- Le materie in ingresso al ciclo di lavorazione aziendale sono costituite da n° 3 tipologie di rifiuti:
 - Rifiuto – Polveri P – CER 10.03.21*
 - Rifiuto – Scorie sfuse – CER 10.03.08*
 - Rifiuto – Polveri F – CER 10.03.21*
- L’impianto genera emissioni in atmosfera convogliate identificate con la sigla E1 e gli inquinanti emessi sono rappresentati da polveri e metalli. La ditta ha proposto il quadro emissivo di cui alla tabella 7 del punto 5 dell’Elaborato “*Relazione Tecnica rev. 01*”.

Pag. 1 di 8

- L'Elaborato "Relazione Tecnica rev. 01", al punto 11 contiene il piano di dismissione dell'impianto con il relativo cronoprogramma.
- La ditta ha fornito il Piano di Monitoraggio Ambientale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come previsto all'art. 22 comma 1 lett. "e" dello stesso decreto.
- La nuova attività sarà ubicata in un edificio esistente sito in ASCOLI PICENO (AP), Zona Industriale Campolungo snc.
- Il ciclo produttivo ubicato all'interno di un opificio industriale è composto dalle seguenti fasi:
 - Arrivo della materia prima (rifiuti);
 - Lavorazione della materia prima (operazioni di recupero);
 - Imballaggio e spedizione delle m.p.s.
- Per realizzare il ciclo produttivo descritto verranno utilizzate le seguenti attrezzature:
 - Vibro vaglio inclinato
 - Separatore a correnti parassite – EDDY CURRENT
 - Impianto di aspirazione Tipo: MSDC3530
 - Impianto di deferrizzazione
 - Impianto svuota BIG – BAG
- L'area in cui è presente l'impianto ed i ricettori maggiormente esposti è inserita nella Classe VI del Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato dal Comune di Ascoli Piceno.
Le emissioni sonore prodotte dagli impianti sono presenti sia nel periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello notturno (22:00-06:00).

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO

Matrice ACQUE

Nell'impianto di trattamento rifiuti non sono effettuate attività lavorative o processi che richiedono l'utilizzo di acqua e da cui si possono originare acque reflue industriali.

Il prelievo di acqua si registra esclusivamente per i servizi igienici e la fonte di approvvigionamento è rappresentata dalla rete dell'acqua potabile del Gestore del s.i.i. CIIP S.p.A. Le acque reflue domestiche sono avviate alla pubblica fognatura, conformemente con quanto disposto all'art. 27 comma 1 delle NTA del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

Considerato che tutte le operazioni di lavorazione e movimentazione dei rifiuti avvengono in strutture chiuse, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 42 comma 1 delle NTA e non costituiscono una pressione ambientale.

Nel punto 2.3 "Monitoraggio acque sotterranee" il piano di monitoraggio ambientale individua n° 4 piezometri denominati PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6 (Tabella n° 10); i parametri monitorati devono includere le sostanze di N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; La frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno semestrale, e dovranno essere impostati valori di guardia, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive per il mantenimento o il ripristino dello stato di qualità ambientale con un margine di almeno il 20% in meno rispetto alle concentrazioni stabilite nel decreto in parola.

Matrice RUMORE

Valutazione di impatto acustico previsionale, di giugno 2022, a firma del TCA Stefano di Girolamo.
Le norme di riferimento utilizzate per la valutazione della matrice rumore sono:

Pag. 2 di 8

- L. n. 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e successivi decreti attuativi;
- L.R. n. 28/01 – Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche e linee guida D.G.R.M. n. 896/03

Dall'analisi della documentazione trasmessa, sulla base di quanto dimostrato nella valutazione di impatto acustico e di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, risulta possibile esprimere una valutazione tecnico ambientale favorevole.

Matrice ARIA

Il Piano di Risanamento della qualità dell'aria approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale del 12 gennaio 2010 n. 143 inserisce il comune di Ascoli Piceno nella classe/zona A, ed in particolare nella zona a rischio di superamento delle polveri (PM_{10}).

L'attività produttiva genera un punto di emissione convogliato in atmosfera; non sono state individuate aree di lavorazione potenzialmente in grado di generare emissioni diffuse.

Gli inquinanti emessi dal punto di emissione E1 (emissione convogliata) sono caratterizzati da polveri, PM_{10} e Metalli. L'emissione di gas avviene esclusivamente dall'impiego dei mezzi meccanici nella movimentazione interna all'installazione.

La stima degli impatti sulla matrice atmosfera è stata eseguita attraverso la simulazione della diffusione degli inquinanti ai recettori maggiormente esposti per un intero anno di valutazione mediante l'utilizzo del software "Skynet - ARIA impact 3D", per l'esecuzione di modelli di dispersione 3D tramite software di tipo lagrangiano "SPRAY3".

I valori ottenuti sono stati sommati alle concentrazioni registrate nell'ante-operam, valutando l'incremento dovuto all'attività della OSI in progetto e confrontando le concentrazioni del post-operam con i limiti imposti dalla normativa.

Per la realizzazione delle simulazioni di dispersione a scala locale è stato utilizzato un pool di dati meteorologici estratti dal sistema modellistico utilizzato all'interno del progetto MINNI, Modello Integrato Nazionale a supporto della Negoziazione internazionale sui temi dell'Inquinamento atmosferico.

La valutazione della qualità dell'aria nello stato ante-operam è stata eseguita, per i parametri PM_{10} , NOx, $PM_{2,5}$ e COV elaborando i dati reperiti dalla stazione di monitoraggio ARPAM di Ascoli Piceno (Monticelli) relativi all'anno 2021, mentre per l'inquinante CO sono stati elaborati i dati reperiti dalla stazione di monitoraggio ARPAM di San Benedetto del Tronto nell'anno 2021.

Nella valutazione di impatto atmosferico sono stati individuati n° 10 recettori prossimi all'impianto, come descritti alla tabella 7.9 ed alla figura 7.5 dell'Elaborato "Valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera".

La ditta ha individuato correttamente tutte le fonti emissive derivanti dalle proprie attività, quali traffico veicolare (sorgente lineare), ed emissioni convogliate (sorgente puntuale).

I risultati ottenuti dalle simulazioni sono, per gli inquinanti PM_{10} ed NO₂, rientranti nei limiti imposti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria ambiente. Per entrambi i parametri i valori di ricaduta hanno fatto rilevare incrementi inferiori al 5% del valore di fondo (Tabella 7.14 e 7.15 della valutazione di impatto atmosferico rispetto ai valori di fondo di cui alla tabella 7.19). Gli stessi parametri hanno fatto rilevare incrementi poco significativi, non in grado di determinare superamenti dei limiti di cui al D.Lgs. 155/2010.

La pressione esercitata dall'impianto sui dati ante-operam non risulta significativa su ricettori esaminati.

Pag. 3 di 8

La ditta ha fornito il Piano di monitoraggio ambientale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come previsto all'art. 22 comma 1 lett. "e" dello stesso decreto; questo prevede l'implementazione di n° 2 punti di controllo, P1 e P2 (come da tabella n° 8 del piano di monitoraggio ambientale), con il monitoraggio semestrale del parametro PM₁₀. Le soglie riferite alle misure svolte nei punti del perimetro dell'impianto sono riferite ai valori limite individuati nel D.Lgs. 155/2010. Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere svolta per un periodo di almeno una settimana, ed i risultati riferiti alle medie giornaliere e orarie, come individuate nell'allegato XI punto 1 del Decreto in parola.

Matrice RIFIUTI/SUOLO

Durante l'esercizio dell'impianto, saranno prodotte le seguenti tipologie di rifiuti, gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- Big bag contaminati da sostanze pericolose – Codice EER 15.01.10*;
- Polveri da abbattimento emissioni in atmosfera – Codice EER 19.02.03;
- Polveri da abbattimento emissioni in atmosfera – Codice EER 19.02.04*;
- Filtri a maniche esausti – Codice EER 15.02.02*;
- Filtri a maniche esausti – Codice EER 15.02.03.

Per il deposito dei rifiuti sono state individuate apposite aree, a riparo dagli agenti atmosferici e provviste di pavimentazione impermeabile come riportate in sintesi nella tabella 11 della relazione tecnica.

Non sono previste aree esterne di deposito di rifiuti o materiali di produzione; i piazzali esterni al capannone di lavorazione sono adibiti esclusivamente alla viabilità e risultano impermeabilizzati.

Il progetto ha carattere di temporaneità, e le finalità consistono nel recupero della quasi totalità dei rifiuti in ingresso per la produzione di End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'applicazione dei principi di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 184-ter in parola costituisce un percorso di recupero di materiale idoneo all'impiego in altri cicli industriali oltre a determinare un impatto positivo sull'ambiente nel valorizzare l'attuale cumulo di rifiuti insistente nell'ex sito OCMA.

Valutazioni tecnico-ambientali di competenza VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Sulla base di quanto sopra esplicitato, si esprimono valutazioni favorevoli in merito al procedimento ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto presentato dall'impresa OSI S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi, in Zona Industriale Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- a) La ditta ha fornito il Piano di monitoraggio ambientale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come previsto all'art. 22 comma 1 lett. "e" dello stesso decreto; questo prevede l'implementazione di n° 2 punti di controllo, P1 e P2, con il monitoraggio semestrale del parametro PM₁₀. Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere svolta per un periodo di almeno una settimana, ed i risultati dovranno essere riferiti alle medie giornaliere e orarie, come parametri temporali individuati nell'allegato XI punto 1 del Decreto in parola. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per un periodo di almeno 12 mesi, con esiti conformi ai valori stimati nella valutazione previsionale di impatto

Pag. 4 di 8

atmosferico nei punti di controllo; i punti di controllo P1 e P2 dovranno essere referenziati tramite coordinate geografiche.

- b) Il sistema di rilevazione proposto per il monitoraggio delle polveri PM₁₀ dovrà avere un sistema di misura in grado di quantificare concentrazioni pari o inferiori al 10% del valore soglia impostato.
- c) Il piano di monitoraggio ambientale individua n° 4 piezometri denominati PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6 (Tabella n° 10); i parametri monitorati devono includere le sostanze di N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Metalli); La frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno semestrale, e dovranno essere impostati valori di guardia, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive per il mantenimento o il ripristino dello stato di qualità ambientale con un margine di almeno il 20% in meno rispetto alle concentrazioni stabilite nel decreto in parola.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Si trasmettono le osservazioni inerenti alla documentazione progettuale e le valutazioni inerenti il PMC come disposto ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con riferimento alle conclusioni sulle BAT applicabili (BAT Conclusions emanate con Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018), come da art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1. Nel punto di emissione E1 il progetto (Tabella 7 della relazione tecnica; Scheda "E" della documentazione AIA; Punto 3.1.5 del PMC) prevede un valore di flusso di massa per i parametri Metalli di Classe I (Tabella B) pari a 5 g/h, Metalli Classe II (Tabella B) pari a 25 g/h, Metalli Classe III (Tabella B) pari a 125 g/h non in linea con quanto previsto dalle parti seconda e quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 29-sexies comma 3 del Decreto in parola, devono essere applicate le disposizioni di cui alla DGR 3913/94 (riduzione del valore del 50%) e, pertanto, deve essere aggiornato il valore limite per i flussi di massa della Tabella B, Classi I, II e III, di cui alla parte II dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola; agli stessi devono conseguire gli aggiornamenti delle concentrazioni massime emesse, in funzione della portata oraria del punto E1, pari a 50.000 m³/h.
2. In relazione al monitoraggio dell'efficienza dei sistemi di contenimento delle emissioni, generate dal punto di emissione E1, il controllo dei parametri di funzionamento del filtro a tessuto deve essere aggiornato come segue (Tabella 3.10):
 - a. Controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale
 - b. Verifiche periodiche richieste dal costruttore al fine di mantenere sempre la massima efficienza di abbattimento
3. L'installazione svolge il trattamento di rifiuti per il recupero (R4) di rifiuti metallici pericolosi. Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. vengono introdotti nella procedura operativa PGA.05 i dati relativi al rifiuto in ingresso ed una procedura di accettazione come descritto al punto 3.3; per ciascun lotto sarà prodotta una specifica scheda di caratterizzazione del rifiuto stesso. Tutte le informazioni razionalizzate dovranno essere conservate e tenute a disposizione degli enti di controllo. Gli stessi dati dovranno essere contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo redatto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
4. Gli standard di qualità degli EoW sono stati definiti per ciascuna tipologia di recupero, in concomitanza al quantitativo massimo costituente il lotto di materiale recuperato; le informazioni di

Pag. 5 di 8

- cui alle schede di lavorazione descritte ai punti 5.1 e 5.2 della procedura operativa PGA.05 dovranno essere razionalizzate e tenute a disposizione degli enti di controllo. Gli stessi dati dovranno essere contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo redatto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
5. Per ogni lotto di EoW deve essere predisposta la rispettiva scheda di conformità, in relazione alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011 (PGA.05.04.02) ove applicabile; nel caso dei materiali inerti recuperati in conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 13285:2018, dovranno essere razionalizzate le informazioni previste nella scheda PGA.05.04.03; nei casi in cui gli usi specifici dell'EoW siano relativi alla sostituzione di materiali destinati a venire a contatto con il suolo, è necessario integrare gli standard di qualità dei prodotti ottenuti con la verifica del test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05/02/1998, per ciascun lotto (Procedura PGA.05.04.03).
 6. Valutato l'elaborato progettuale “Allegato SIA10 – Classificazione/caratterizzazione dei rifiuti da gestire e documento di classificazione degli End of Waste”, richiamati i principi di cui all’art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le valutazioni tecniche ed analitiche che possano portare all’ottenimento di EoW al di fuori dei trattamenti meccanici previsti per l'R4 tramite vagliatura e separazione delle specie metalliche, dovranno essere razionalizzate in procedure contenenti i requisiti minimi di cui all’art. 184-ter comma 1 e comma 3 del Decreto in parola. Anche in questo caso dovrà essere verificato il rispetto dello standard di qualità dell’EoW di cui all’art. 184-ter comma 1 lett ”c” e comma 3 lett. “c”.
 7. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri, coerentemente con i contenuti della procedura operativa PGA.05.
 8. Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia delle stesse;
 9. Le operazioni di manutenzione e taratura sono svolte secondo la procedura gestionale PGA.08 ed allegati. La pianificazione delle manutenzioni e tarature dovrà essere sempre tenuta a disposizione degli enti di controllo.
 10. Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato come di seguito:
 - a. Alle tabelle 3.2, 3.4 e 3.19 il controllo radiometrico dovrà essere riferito al singolo lotto misurato
 - b. Tabelle 3.1.5 “Emissioni in aria” - Ai sensi dell’art. 29-sexies comma 3 del Decreto in parola, devono essere applicate le disposizioni di cui alla DGR 3913/94 e, pertanto, deve essere aggiornato il valore limite per i flussi di massa della Tabella B, Classi I, II e III, di cui alla parte II dell’allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola; agli stessi devono conseguire gli aggiornamenti delle concentrazioni massime emesse, in funzione della portata oraria del punto E1, pari a 50.000 m³/h
 - c. La tabella 3.11 “Monitoraggio della ricaduta di polveri PM10” deve essere in linea alle previsioni proposte per il piano di monitoraggio ambientale (PMA); Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere svolta per un periodo di almeno una settimana, ed i risultati dovranno essere riferiti alle medie giornaliere e orarie, come parametri temporali individuati nell’allegato XI punto 1 del Decreto in parola. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per un periodo di almeno 12 mesi, con esiti conformi ai valori stimati nella valutazione previsionale di impatto

Pag. 6 di 8

atmosferico nei punti di controllo; i punti di controllo P1 e P2 dovranno essere referenziati tramite coordinate geografiche

- d. Nel punto 3.1.6 “*Monitoraggio acque sotterranee*” il piano individua n° 4 piezometri denominati PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6; i parametri monitorati devono includere le sostanze di N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell’allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Metalli); La frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno semestrale, e dovranno essere impostati valori di guardia, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive per il mantenimento o il ripristino dello stato di qualità ambientale.
- e. La frequenza dei controlli previsti alla tabella 3.22 “*Aree di stoccaggio*” deve essere almeno settimanale.

11. Prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico

- a. In caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, al Comune e al Servizio Territoriale ARPAM di Ascoli Piceno. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
- b. Ai sensi del punto 2.8 dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell’impianto produttivo) deve essere tempestivamente comunicata ed annotata su un apposito registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all’appendice 2 al suddetto allegato e deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione degli organi controllo.

12. Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione

- a. Per la valutazione delle misure degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8.
- b. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3, nonché delle norme tecniche di settore, devono essere indicati i valori delle grandezze più significative dell’impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misurazioni ed il referto analitico deve riportare la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell’autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un’ora di funzionamento dell’impianto.
- c. In relazione al punto 2.7 dell’Allegato VI, i dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, da conservare presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all’appendice 1 all’Allegato VI.
- d. Devono essere effettuati n° 2 campionamenti in giorni non consecutivi nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime dell’impianto per il controllo degli inquinanti al punto E1.

Pag. 7 di 8

- e. Per il controllo delle emissioni in atmosfera dovranno essere utilizzati i seguenti metodi di riferimento:
1. Misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1-2:2013 e UNI EN 15259:2008
 2. Per la determinazione dei Metalli si applica il metodo UNI EN 14385:2007
 3. Per la determinazione delle Polveri si applica il metodo UNI EN 13284-1:2017

Valutazioni tecnico-ambientali di competenza AIA di cui all'art. 29-ter e 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici. Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli al rilascio dell'AIA ed al PMC proposto, nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte.

Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli

Sui Fattori di Pressione Ambientali

Dott. Giampaolo Di Sante

Documento informatico firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio Territoriale f.f.

Dott. Giampaolo Di Sante

Documento informatico firmato digitalmente